

SINTESI DELLE NOVITÀ DEL 730 2026

Le novità 730 2026 riguardano aspetti che toccano quasi tutti i contribuenti in termini di bonus e agevolazioni e possono influire direttamente sul rimborso spettante:

- Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall'anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall'anno 2025, è confermato l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
- Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall'anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all'estero;
- Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa soggette a imposta sostitutiva: per l'anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
- Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15.000 euro;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Trattamento Integrativo: dall'anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Ulteriore detrazione: per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda;

- Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l'anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell'anno di imposta precedente; Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall'anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
- Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall'anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall'imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell'anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ossia proprietà o usufrutto o nuda proprietà (non rappresenta un titolo valido essere coniuge convivente, inquilino, comodatari); la condizione di residenza per dimostrare che l'immobile possa essere considerato abitazione principale deve essere verificata prima dell'inizio dei lavori (per i lavori in edilizia libera), mentre spetta la detrazione maggiorata se viene richiesta la residenza alla fine dei lavori (con pratica edilizia); per i contribuenti che acquistano la casa con le agevolazioni abitazione principale, si considera valida la detrazione come abitazione principale anche se la residenza viene richiesta alla fine dei lavori e comunque entro i termini indicati nel rogito per il mantenimento del beneficio fiscale (IVA o imposta di registro); per le spese su parti comuni (condomini effettivi o condomini minimi) la percentuale di detrazione si riferisce all'effettivo utilizzo dell'immobile (abitazione principale o seconda casa);
- Detrazione bonus arredi-elettrodomestici: per l'anno 2025 è confermata la detrazione del 50% sul massimale di 5.000 euro, per tutti i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazioni o risparmio energetico, con qualsiasi titolo valido sull'immobile, a prescindere dall'utilizzo dell'immobile stesso (il bonus non è stato prorogato per l'anno 2026);
- Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall'anno 2025, l'ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
- Credito d'imposta per i dipendenti di "strutture sanitarie di montagna": per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
- Credito d'imposta per i dipendenti delle "scuole di montagna": per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo "comune di montagna" o in un comune limitrofo;
- Credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione



principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno dell'accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025;

- Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2000 (duemila) euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
- Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l'agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF ANNO 2025

La prima e più rilevante delle novità 730 2026 riguarda la stabilizzazione definitiva della riforma IRPEF. Dal 2025 gli scaglioni di reddito e le relative aliquote passano da quattro a tre in modo strutturale, non più sperimentale. Il sistema a tre aliquote diventa il regime fiscale ordinario per tutti i contribuenti persone fisiche.

Scaglione di reddito	Aliquota IRPEF	"Risparmio" rispetto al regime precedente
Fino a 28.000 euro	23%	Fusione dei precedenti scaglioni 23% e 25%
Da 28.001 a 50.000 euro	33%	440 euro annui rispetto al precedente 35%
Oltre 50.000 euro	43%	Invariato, ma con rimodulazione detrazioni oneri

Qui l'evoluzione dal 2022:

ALIQUOTE LEGALI

Scaglioni	Dall'1 gennaio 2022	Riforma fiscale dal 1/1/2024 Dlgs 216/2023 (aliquote valide per il solo anno 2024)	Legge di bilancio 2025 (dall'1 gennaio 2025)
0-15.000	23%	23%	23%
15.001-28.000	25%		
28.001-50.000	35%	35%	35%
>50.000	43%	43%	43%

Cambiano anche la detrazione per lavoro dipendente: per i contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro sale da 1.880 a 1.955 euro. Confermato il Trattamento Integrativo (bonus 100 euro) per i lavoratori dipendenti con imposta lorda sul lavoro superiore alla detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

Il modello 730/2026 recepisce anche alcune novità specifiche per particolari categorie di lavoratori dipendenti. Per il settore turistico-alberghiero, la tassazione sostitutiva sulle mance può applicarsi su un ammontare non superiore al 30% del reddito annuo da lavoro dipendente nel settore, per lavoratori con reddito complessivo

non superiore a 75.000 euro. Per i nuovi assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la residenza per lavoro, le somme rimborsate dal datore di lavoro per affitti o manutenzione dell'abitazione non concorrono al reddito fino a 5.000 euro annui per i primi due anni dall'assunzione. Sul fronte degli utili di impresa distribuiti ai dipendenti, il limite soggetto a imposta sostitutiva agevolata sale a 5.000 euro per il 2025.

Una delle novità più importanti per i contribuenti con redditi elevati riguarda la rimodulazione delle detrazioni per oneri. Dal 2025, chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro vede ridursi il totale delle detrazioni ammissibili per oneri e spese fino a un tetto massimo che decresce all'aumentare del reddito e varia in base al numero di figli a carico.

In pratica: più il reddito supera la soglia dei 75.000 euro e meno figli a carico si hanno, minore è il paniere complessivo di detrazioni ammissibili. Chi ha due o più figli a carico subisce una riduzione più contenuta rispetto a chi non ne ha. Le spese sanitarie per patologie gravi restano invece escluse da questa rimodulazione e continuano a essere detraibili senza tetto.

Come anticipato, ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR, ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la detrazione per oneri di cui all'art. 15, TUIR, è riconosciuta in misura decrescente all'aumentare del reddito, fino ad azzerarsi in presenza di redditi superiori a 240.000 euro.

In particolare, la detrazione d'imposta (ferma restando l'applicabilità del riordino delle detrazioni):

- spetta per l'intero importo ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 120.000;
- qualora il reddito complessivo sia compreso tra 120.000 euro e 240.000 euro, spetta sull'importo calcolato applicando il valore risultante dal seguente rapporto:

$$X = \frac{(\text{€ } 240.000 - \text{reddito complessivo})}{\text{€ } 120.000}$$

- non spetta ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 240.000 euro.

Il meccanismo di detraibilità si può dunque così sintetizzare:

Reddito complessivo	Detrazione per oneri ex art. 15, TUIR, spettante in applicazione del meccanismo della rimodulazione	
fino a € 120.000	100%	detrazione attribuita interamente
oltre € 120.000 fino a € 240.000	$[(240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000] \times 100$	detrazione attribuita in base alla percentuale risultante dal rapporto
oltre € 240.000	0%	detrazione non attribuita

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del riordino, introdotto dal 2025, si affianca a quello della rimodulazione, in vigore dal 2020.

In riferimento all'anno di imposta 2025, quindi, ai fini della determinazione delle detrazioni spettanti, si dovrà considerare una diversa procedura, a seconda dell'ammontare del reddito di riferimento del contribuente

- ◆ reddito superiore a€ 75.000, ma non a€ 120.000
- non si applica la rimodulazione, ex art. 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, TUIR;
- si applica solo il riordino ex art. 16-ter, TUIR (è necessario determinare l'ammontare massimo di oneri e spese ammessi in detrazione);

- ◆ reddito superiore a€ 120.000
- si applica il riordino di cui all'articolo 16-ter, TUIR (è necessario determinare l'ammontare massimo di oneri e spese ammessi in detrazione, riconducendo le spese agevolabili al limite previsto) e solo in seguito
- si applica la rimodulazione delle detrazioni di cui all'articolo 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, TUIR, salvo le eccezioni normativamente previste). La detrazione, in questo caso, si azzerà in presenza di un reddito pari o superiore a 240.000 euro.

A decorrere dal periodo di imposta 2025, l'art. 16-ter, TUIR, introdotto dal comma 10, art. 1, Legge n. 207/2024, ha previsto una nuova stretta alle detrazioni per oneri e spese, parametrandone l'ammontare sulla base del reddito complessivo del contribuente e a un coefficiente calcolato in base alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico dello stesso.

Il meccanismo di "riordino delle detrazioni" riguarda:

- i contribuenti che presentano un reddito complessivo 2025 superiore a 75.000 euro;
- gli oneri e le spese, considerati complessivamente, in riferimento ai quali il TUIR e altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, ad eccezione delle voci di spesa espressamente escluse dai commi 4 e 5, art. 16-ter, TUIR.

Il meccanismo di riordino di cui al citato art. 16-ter, TUIR, trova applicazione su oneri e spese considerati complessivamente.

Sono esclusi dal computo dell'importo detraibile soggetto al meccanismo del riordino le seguenti voci:

- spese sanitarie, di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- interessi passivi e oneri accessori sostenuti in relazione a:
- prestiti/mutui agrari, di cui al comma 1, lett. a), art. 15, TUIR;
- mutui ipotecari per acquisto e/o costruzione dell'abitazione principale (comma 1, lett. b) e comma 1-ter, art. 15, TUIR) sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), TUIR, vale a dire premi per assicurazioni aventi per oggetto:
 - il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
 - il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese sanitarie, di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), decimo periodo, TUIR, vale a dire le spese per acquisto, adattamento e manutenzione straordinaria dei veicoli a favore di persone con disabilità;

- le rate relative a spese per interventi edilizi, di cui all'art. 16-bis, TUIR, ovvero previste da altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.


Si segnala inoltre che sono escluse dal computo dell'importo detraibile anche le:

- somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012;
- somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. n. 3/2015.

Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1, TUIR, gli oneri e le spese sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare massimo, calcolato moltiplicando i seguenti due fattori:

- l'importo base (determinato ai sensi del comma 2, art. 16-ter, TUIR) pari a:
 - 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
 - 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

il coefficiente indicato nel successivo comma 3, art. 16-ter, TUIR, in corrispondenza del numero di figli considerati a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.



In base al numero dei figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto) presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR, ed alla eventuale condizione di disabilità degli stessi, al contribuente è assegnato un coefficiente da moltiplicare all'importo base come sopra individuato.

Il coefficiente da utilizzare è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, Legge n. 104/1992, risultanti a carico.

Di seguito si riporta in formato tabellare l'ammontare massimo della spesa sulla quale è possibile calcolare la detrazione dall'imposta lorda, in funzione del reddito del contribuente e del coefficiente familiare:

Numero figli a carico	Coefficiente applicabile	Reddito complessivo compreso tra € 75.000 e € 100.000	Reddito complessivo superiore a € 100.000
Nessun figlio a carico	0,50	€ 7.000	€ 4.000
1 figlio a carico	0,70	€ 9.800	€ 5.600
2 figlia carico	0,85	€ 11.900	€ 6.800
3 figli a carico o almeno un figlio con disabilità (art. 3, Legge n. 104/1992)	1,00	€ 14.000	€ 8.000

Per il 2025 (quindi 730 2026 redditi 2025) la Legge di Bilancio ha introdotto (articolo 1, comma 10) un nuovo meccanismo (nuovo articolo 16-ter, Tuir, rubricato riordino delle detrazioni) che definisce tetti massimi di spesa detraibile per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Qui di seguito il prospetto di sintesi:

Reddito complessivo	Livello massimo di detrazioni (*)
> di 75.000 euro e <=100.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> - 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ex lege 104/1992); - 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico; - 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico; - 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico
> 100.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> - 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata); - 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico; - 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico; - 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

(*) Sono comunque esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite delle detrazioni, i seguenti oneri e le seguenti spese:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) Tuir;

b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese per le spese detraibili, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 ed i premi di assicurazione detraibili per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

DETRAZIONI FIGLI A CARICO


Dal periodo di imposta 2025 non vi è più coincidenza tra i familiari per cui spettano le detrazioni per carichi di famiglia e quelli per cui spettano detrazioni e deduzioni per oneri e spese.

Resta tuttavia fermo che, per essere considerato fiscalmente a carico, sia ai fini dell'attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, sia al fine del riconoscimento delle detrazioni o deduzioni per oneri, il familiare deve presentare per l'anno di imposta un reddito di riferimento, al lordo degli oneri deducibili, non superiore all'importo previsto dall'art. 12, comma 2, TUIR.

Pertanto, può essere considerato fiscalmente a carico il familiare che presenta un reddito di riferimento non superiore a 2.840,51 euro; dal 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, la soglia di reddito da considerare è di 4.000 euro.

Dal periodo di imposta 2025 le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute esclusivamente in riferimento a:

- coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o ognuna delle parti dell'unione civile;
- figli (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto):
 - di età pari o superiore a 21 anni;
 - ma inferiore a 30 anni. Il limite dei 30 anni non si applica se il figlio è disabile ex art. 3, Legge n. 104/1992; ascendenti conviventi con il contribuente (genitori e nonni).



Di conseguenza, dal 2025 le detrazioni per carichi di famiglia non spettano in riferimento a:

- figli di età inferiore ai 21 anni o di età pari o superiore ai 30 anni (ad eccezione dei figli disabili);
- figli disabili ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/1992, di età inferiore ai 21 anni;
- "altri familiari" elencati dall'art. 433, C.c., diversi dagli ascendenti (ovvero, il coniuge separato, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle).
- ascendenti non conviventi, anche se percettori di assegni alimentari non disposti da provvedimento dell'Autorità giudiziaria.


La detrazione IRPEF per figli a carico spetta ora per i figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni (non compiuti), purché il loro reddito non superi 4.000 euro annui (o 2.840,51 euro per i figli tra 24 e 30 anni). Sono completamente abolite le detrazioni per i figli con 30 anni compiuti o più, a meno che non abbiano una disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992: in quel caso non si applica il limite di età.

Cambia anche la detrazione per altri familiari a carico: dal 2025 spetta esclusivamente per gli ascendenti (genitori, nonni) che convivano con il contribuente. Vengono quindi esclusi tutti gli altri familiari — fratelli, sorelle, cognati, suoceri — che in passato potevano essere indicati come familiari a carico. Infine, una novità che riguarda i contribuenti stranieri: le detrazioni per familiari a carico non spettano ai cittadini extracomunitari (non UE e non SEE) per i familiari residenti all'estero.

Età figlio	Detrazione 730 2026	Limite reddito figlio
Fino a 21 anni	Assegno Unico (non in 730)	—
Da 21 a 24 anni	950 euro (detrazione piena)	Fino a 4.000 euro annui
Da 24 a 30 anni	950 euro (detrazione piena)	Fino a 2.840,51 euro annui
30 anni compiuti e oltre	Nessuna detrazione	Salvo disabilità L. 104/1992

Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico del dichiarante i figli che nel corso del periodo di imposta 2025 abbiano conseguito un reddito non superiore a:

- € 4.000,00, se di età non superiore ai 24 anni
- € 2.840,51, se di età superiore a 24 anni ma inferiore ai 30 anni.



Per i figli non assumono rilevanza, ai fini della detrazione ex art. 12, TUIR, né la convivenza con il dichiarante, né la residenza in Italia.

Nonostante il mancato riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per i figli di età inferiore a 21

anni ovvero pari o superiore a 30 anni, il comma 4-ter, art. 12, TUIR, come sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, riconosce ai genitori le detrazioni e le deduzioni per oneri sostenuti nell'interesse dei figli che si trovino nelle condizioni reddituali per essere considerati a carico, indipendentemente dall'età degli stessi.

La disposizione si applica già a decorrere dal 2025.

Di conseguenza, anche se i genitori non hanno diritto a usufruire della detrazione per figli a carico, ad esempio perché il figlio ha meno di 21 anni, oppure 30 o più anni, è comunque necessario che indichino i dati dei figli nel prospetto dei familiari del Modello 730/2026, affinché possano beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri sostenuti nel loro interesse.

BONUS CASA 36%-50% e SUPERBONUS 65%

Le novità 730 2026 includono anche le aliquote aggiornate per le detrazioni sugli interventi edilizi. Per le spese sostenute nel 2025, il Superbonus scende ulteriormente al 65% (salvo specifiche eccezioni per lavori già avviati). Il Bonus Casa detrazione per il recupero del patrimonio edilizio si applica nella misura fissa del 36% per la generalità degli interventi, elevata al 50% per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento. Le aliquote della riqualificazione energetica (ex Ecobonus) seguono le stesse percentuali: 36% ordinario, 50% per abitazione principale.

VARIE

- Le spese per la frequenza scolastica vedono il limite massimo detraibile salire a 1.000 euro per alunno, rispetto ai 800 euro dell'anno precedente.
- La detrazione forfetaria per i cani guida dei non vedenti sale a 1.100 euro.
- Sul fronte delle crypto-attività, viene eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro: dal 2025 tutte le plusvalenze da crypto sono tassabili, senza franchigia. È però prevista la facoltà di rivalutare il costo delle crypto-attività al valore del 1° gennaio 2025, pagando un'imposta sostitutiva.
- diventa strutturale anche la possibilità di rivalutare il costo di terreni e partecipazioni pagando un'imposta sostitutiva. Dal 2025 l'aliquota per la rivalutazione è fissata al 18% per tutte le categorie di soggetti ammessi: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione. La rivalutazione si riferisce ai beni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno e consente di aggiornare il valore fiscale evitando la tassazione ordinaria sulle plusvalenze future.



RIEPILOGO DETRAZIONI EDILIZIE

SPESA	ANNO	ALIQUOTA		AGEVOLAZIONE
BONUS RISTRUTTURAZIONI	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altre abitazioni	96.000 euro per unità immobiliare e relative pertinenze <i>(tetto max di spese)</i>
	2027	36% abitazione principale	30% altre abitazioni	
	2028-2033	30% tutte le abitazioni		48.000 euro
	dal 2034	36% tutte le abitazioni		
ECOBONUS	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	100.000 euro 60.000 euro 30.000 euro <i>(tetto max di detrazione)</i>
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	
Eco+Sisma	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	136.000 euro per il n. di unità dell'edificio <i>(tetto max di spese)</i>
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	
SISMABONUS	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro per il n. di unità dell'edificio <i>(tetto max di spese)</i>
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	